

**Determinazione del Dirigente del  
Servizio Valutazione Impatto Ambientale e Attività Estrattiva**

N. 16-511762/2007

**OGGETTO: Progetto:** *Impianto già esistente di smaltimento di rifiuti pericolosi – ampliamento mediante inserimento di un concentratore sottovuoto di rifiuti liquidi*

**Comune:** *Venaria Reale (TO)*

**Proponente:** *Eco.De.Rif. S.r.l.*

**Procedura:** *Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.*

**Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale**

Il Dirigente del Servizio  
Valutazione Impatto Ambientale e Attività Estrattiva

**Premesso che:**

- in data 09/02/2007 la Società Eco. De. Rif. S.r.l. (di seguito denominata Eco. De. Rif.), con sede legale in Venaria Reale, C.so Lombardia n. 47, Codice Fiscale e Partita IVA 06038170012, ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", relativamente al progetto preliminare di "*Impianto già esistente di smaltimento di rifiuti pericolosi – ampliamento mediante inserimento di un concentratore sottovuoto di rifiuti liquidi*" in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 5 dell'Allegato A2 ex L.R. 40/98 "*Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B ed all'allegato C, lettere da R1 a R9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo 22/1997*";
- il citato progetto è stato sottoposto alla fase di verifica della procedura di VIA a norma dell'art. 10 della citata L.R. 40/98;
- in data 08/03/2007 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 10, l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra (allegati alla domanda di avvio della fase di verifica) e dell'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 30 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico istituito con D.G.P. 63-65326 del 14/04/1999 e s.m.i.;
- l'istruttoria provinciale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;
- in data 22/03/2007 si è svolta la Conferenza dei Servizi presso la sede dell'Area Ambiente della Provincia di Torino, Via Valeggio n. 5, Torino, convocata ai sensi dell'art. 14,

comma 1, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 come modificato dall'art.9 L. 24 novembre 2000 n. 340;

### **Rilevato che:**

#### ***Localizzazione***

- l'area su cui vengono svolte le attività della società Eco.De.Rif. è ubicata nel territorio del Comune di Venaria Reale, in Corso Lombardia n. 47;
- l'area, dotata di buone infrastrutture di comunicazione, si inserisce su un'area del territorio comunale di Venaria Reale attualmente destinata ad attività produttive, di carattere artigianale. L'attività è confinante a Nord, Sud e Ovest con aree produttive, ad Est con aree destinate ad impianti e servizi;

#### ***Stato di fatto***

- attualmente le principali attività svolte sono:
  - la bonifica e la rigenerazione di contenitori di varia natura (fusti metallici, contenitori plastica, contenitori piccole dimensioni) ceduti successivamente per il loro riutilizzo;
  - il trattamento mediante impianto chimico/fisico di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi provenienti sia da terzi, sia dall'attività stessa di rigenerazione di contenitori usati sopra citata;
- la massima potenzialità dell'impianto, relativamente alla attività di riciclo / recupero di contenitori, è pari a 2690 kg/h per 8 h/giorno per 5 giorni la settimana;
- per quanto concerne invece l'impianto chimico fisico attualmente in uso, la potenzialità massima nominale di trattamento dei liquami è pari a 2 t/h per 8 h/giorno per 5 giorni la settimana (autorizzata dalla Provincia di Torino) e tratta circa 3.520 t/anno di reflui (di cui 3.020 t/anno provenienti da terzi e 500 t/anno provenienti dalla propria attività di rigenerazione contenitori);
- l'area aziendale ha una superficie di circa 2850 mq così ripartiti.
  - capannone di superficie pari a 1650 mq sede delle lavorazioni;
  - piazzale di superficie pari a 1200 mq sede delle attività di carico/scarico e movimentazione materiali;

#### ***Progetto***

- rispetto alla configurazione attualmente autorizzata l'Eco. De. Rif. propone, in sintesi, le seguenti modifiche:
  - introduzione di una sezione di evaporazione a multiplo effetto, da affiancare all'impianto di depurazione chimico-fisico attualmente in uso, che funzionerà per un ammontare complessivo di 8000 ore/anno per un trattamento presunto di circa 6.120 t/anno di rifiuti;
  - ampliamento della potenzialità di rigenerazione delle cisternette in plastica mediante l'estensione delle ore di funzionamento dell'impianto esistente fino a 12 h/giorno per 5 giorni/settimana;
  - ampliamento della potenzialità dell'impianto chimico fisico mediante l'estensione delle ore di funzionamento dell'impianto esistente fino a 12 h/giorno per 5 giorni/settimana;
  - conseguente incremento del volume totale di liquami prodotti dal lavaggio fusti, cisternette e piccoli contenitori e destinati al ciclo di trattamento chimico fisico, per un quantitativo stimato di circa 700 t/anno, a partire dal precedente valore di 500 t/anno;

- introduzione di numerosi codici CER nell'elenco delle tipologie di rifiuti trattabili così come individuati alle pagg. 33 e 34 dell'allegato "Relazione Ambientale" del 08/02/2007
- rinuncia al codice CER 14 06 03\* "*altri solventi e miscele di solventi*";
- per la miglior gestione dei flussi in ingresso ed in uscita (polmonazione, omogeneizzazione, raccolta per famiglie omogenee, eventuale quarantena di liquami fuori specifica) in sostituzione degli attuali serbatoi d1a e d1b, nonché delle vasche interrato in cemento armato d2, d3, d4 (che saranno bonificate e dismesse), verranno installati:
  - ✓ all'esterno del fabbricato:
    - 3 serbatoi aerei da 30 mc dotati di bacino di contenimento a monte del chimico fisico
    - 2 serbatoi aerei da 30 mc dotati di bacino di contenimento a monte dell'evaporatore
    - 2 vasche da 5 mc all'interno dei bacini di contenimento ricavati dalla bonifica delle vasche interrato
  - ✓ all'interno del fabbricato:
    - 1 serbatoio aereo dotato di bacino di contenimento da 30 mc per stoccaggio reflui depurati dal chimico fisico
    - 1 serbatoio aereo dotato di bacino di contenimento da 30 mc per stoccaggio reflui depurati dall'evaporatore

### Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota in data 23/03/2007 del Settore Decentrato OO.PP. Assetto Idrogeologico – Torino della Regione Piemonte;
- note in data 20/03/2007 ed in data 2/03/2007 del Comune Venaria Reale;
- nota in data 02/04/2007 del Servizio Gestione Rifiuti;
- nota in data 20/03/2007 del Servizio Qualità dell'aria, inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico;
- nota in data 21/03/2007 del Servizio Qualità dell'aria, inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico;
- nota in data 21/03/2007 del Servizio Pianificazione Territoriale
- nota in data 20/03/2007 della SMAT s.p.a.
- nota in data 03/05/2007 dell'A.R.P.A. – Dipartimento di Torino;

L'istruttoria tecnica condotta dal gruppo di lavoro e la partecipazione dei soggetti coinvolti alla Conferenza dei Servizi ha consentito l'evidenziazione, relativamente al progetto proposto, di quanto di seguito elencato:

#### 1. dal punto di vista **amministrativo/autorizzatorio**:

- l'Eco.De.Rif. ha presentato domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale in data 23 novembre 2004 in quanto l'impianto rientra nell'allegato I del D.Lgs. 372/99 e precisamente nella categoria 5.1 "*Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno*";
- nel corso dell'istruttoria IPPC è emersa la necessità di realizzare alcuni interventi impiantistici che determinando, tra l'altro, l'aumento di potenzialità dell'impianto, hanno richiesto l'attivazione della procedura di verifica di VIA;
- dovrà pertanto essere rilasciata l'autorizzazione ambientale integrata ambientale (A.I.A.) ai sensi del D.Lgs 59/2005 che sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione in materia

ambientale prevista dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, comprese le precedenti autorizzazioni rilasciate;

## 2. dal punto di vista della **pianificazione territoriale**:

### *Vincoli e fasce di rispetto*

- dalla consultazione del Sistema Informativo Ambientale non emerge la presenza di vincoli territoriali ed ambientali che insistono sull'area di progetto;

### *Piano Regolatore Generale del Comune di Venaria Reale*

- l'area oggetto dell'intervento risulta ubicata in zona industriale dal vigente PRGC e pertanto l'attività proposta risulta compatibile con gli strumenti urbanistici del Comune;

## 3. dal punto di vista **progettuale e tecnico**:

- l'intervento proposto si deve inquadrare nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ed alle richieste di integrazioni inviate dalla Provincia di Torino relativamente al processo di trattamento dei rifiuti liquidi che risultava carente per alcune delle tipologie trattate;
- nel corso dell'istruttoria IPPC era stata evidenziata la bassa efficienza dell'impianto di trattamento chimico fisico nei confronti dei principali inquinanti contenuti nelle acque di lavaggio fusti e nei rifiuti attualmente autorizzati;
- l'adeguamento richiesto alle Migliori tecniche Disponibili, doveva prevedere un'ideale soluzione tecnica tale da rendere sicuri non solo il rispetto dei limiti fissati allo scarico in pubblica fognatura ma anche un buon livello di efficienza di abbattimento;
- la soluzione proposta dall'azienda, in considerazione delle caratteristiche dell'impianto attuale, prevede l'inserimento di un'apparecchiatura (nello specifico un impianto di evaporazione a due effetti) che può lavorare in serie all'impianto attualmente esistente, costituendone lo stadio di finitura, oppure in parallelo trattando nuove tipologie di rifiuti che per loro natura possono essere concentrati in un'apparecchiatura di questo tipo;
- la scelta dell'azienda è stata quella di potenziare l'impianto proponendo anche un incremento potenziale del proprio mercato;
- il progetto presentato consta, più che di elaborati progettuali redatti ad hoc, di una relazione tecnica basata su dati di carattere commerciale e pertanto non è agevole valutare la correttezza dei dati di dimensionamento e la funzionalità dell'impianto proposto rispetto alle problematiche evidenziate sull'impianto esistente;
- in ogni caso è necessario sottolineare che la tecnica proposta è contemplata tra le BAT contenute nei documenti comunitari dove viene valutata come efficiente per numerose categorie di rifiuti;
- l'impianto proposto dimostra tuttavia una buona efficienza per inquinanti di tipo inorganico (ad es. metalli) e per miscele di inquinanti tra di loro non miscibili (ad esempio emulsioni oleose) mentre dimostra un'efficienza scarsa per inquinanti di tipo organico bassobollenti (ad esempio composti aromatici a catena corta);
- questi ultimi, infatti, possono accumularsi nella corrente di distillato e possono comprometterne la qualità sia nel caso in cui questa venga scaricata in fognatura, sia nel caso in cui la stessa venga riutilizzata;
- tra le nuove tipologie di rifiuti richieste dall'azienda e tra quelle già autorizzate, sono presenti alcuni rifiuti derivanti da cicli produttivi che contengono o possono contenere tali composti, pertanto le stesse verranno escluse dall'elenco dei rifiuti trattabili presso l'impianto;

- dal momento che l'intervento proposto dovrebbe avere la finalità di ottimizzare il trattamento dei rifiuti, è necessario che il proponente specifichi quali tipologie di reflui verranno avviate direttamente all'impianto di evaporazione e quali invece saranno sottoposte al trattamento chimico fisico e solo successivamente avviate alla concentrazione;
- pur riconoscendo le oggettive difficoltà di quanto richiesto, in considerazione del fatto che uno stesso codice CER può corrispondere a rifiuti di composizione molto variabile, si ritiene che l'azienda debba elaborare preventivamente una procedura di gestione, eventualmente supportata anche da dati sperimentali, che verrà utilizzata nelle normali lavorazioni come criterio di scelta per l'utilizzo di un determinato stadio del trattamento.
- si rammenta infatti che i documenti comunitari attribuiscono una grande importanza alle procedure di gestione, in particolare a quelle inerenti alla scelta del trattamento più appropriato in relazione alla tipologie di inquinante presente presso l'impianto. Pertanto, l'intervento progettuale dovrà essere affiancato da una procedura di gestione chiara e delineata nonché rispondente ai criteri stabiliti dalle BAT;

#### 4. dal punto di vista **ambientale**:

- il sito di ubicazione dell'impianto non presenta particolari problematiche dal punto di vista ambientale e territoriale;
- le modifiche progettuali proposte e gli interventi di mitigazione degli impatti ad esse correlati, in considerazione del sito di ubicazione dell'insediamento, si ritiene che le stesse non costituiscano una fonte aggiuntiva di impatto ambientale, tuttavia, sono necessarie alcune valutazioni di carattere progettuale che possono migliorare le prestazioni ambientali dell'impianto, di cui dovrà essere dato riscontro, da parte del proponente, nell'ambito dell'istruttoria finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

#### *Atmosfera*

- gli 8 punti di emissione già esistenti ed autorizzati a servizio della linea di bonifica dei contenitori non subiranno modifiche;
- è prevista l'installazione di una caldaia a metano a servizio dell'impianto di concentrazione; la stessa, con una potenza inferiore ai 3MW, non necessita di autorizzazione ai sensi dell'art. 269, comma 14, lett. c) del D.lgs. 152/06;
- si ritengono trascurabili le emissioni derivanti dagli sfiati dei serbatoi a servizio del chimico-fisico contenenti  $H_2SO_4$ , NaOH e  $FeCl_3$ ;
- è previsto un sistema di abbattimento a carboni attivi per le emissioni derivanti dagli sfiati dei nuovi serbatoi usati per lo stoccaggio e l'equalizzazione dei reflui da trattare
- al fine di poter stimare la qualità e la quantità delle emissioni derivanti dagli sfiati dei nuovi serbatoi, il proponente ha tenuto conto delle risultanze analitiche dei campionamenti alle emissioni generate dalle attuali installazioni d1a e d1b (per il parametro COT) e sulla base di tali riscontri ha fornito il dimensionamento dell'impianto di abbattimento che intenderà adottare per i nuovi serbatoi, in quanto lo stesso viene giudicato idoneo alla futura situazione impiantistica (pag. 46 dell'allegato "Relazione Ambientale" del 08/02/2007);
- al fine di consentire la valutazione dell'idoneità del sistema di abbattimento proposto (costituito da filtro metallico, prefiltro poliestere, filtro a tasche ed adsorbitore a carboni attivi) occorre che la relazione tecnica venga integrata con le seguenti informazioni riferite alla situazione di progetto:
  - calcolo della velocità di attraversamento dell'effluente gassoso nel carbone attivo;
  - calcolo del tempo di contatto;
  - valutazione esplicita della durata dei carboni attivi, tenendo conto che non può considerarsi un tasso di carico superiore a 12 kg di sostanze organiche adsorbite per

- 100 kg di carbone attivo impiegato;
- proposta di pianificazione del monitoraggio delle emissioni: frequenza di campionamenti, tracciabilità delle operazioni di manutenzione e sostituzione dei mezzi filtranti;
  - nuovo quadro riassuntivo delle emissioni, debitamente compilato in ogni sua parte, comprendente le informazioni relative al camino in questione.
- tutte le valutazioni richieste si intendono riferite alle più gravose condizioni di esercizio. In particolare al maggior numero di operazioni di carico/scarico praticabili in un giorno ed al valore di portata più elevato che possa essere stimato a camino;
  - nella progettazione del sistema di abbattimento andrà altresì considerata un'eventuale sezione di deumidificazione dell'effluente, a monte dell'adsorbitore a carboni attivi, qualora lo stesso abbia un'umidità relativa superiore al 60%;

#### *Suolo, Sottosuolo ed acque superficiali*

- le attività in progetto non prevedono uno sfruttamento od un'occupazione del suolo diverse da quelle già in atto al presente;
- la bonifica e la dismissione delle vasche interrato e la previsione dell'utilizzo di serbatoi aerei dotati di idoneo bacino di contenimento si ritengono, in via generale, interventi migliorativi dal punto di vista della tutela e della salvaguardia del suolo e delle acque;
- si ritiene tuttavia che, in occasione della già programmata dismissione e bonifica delle vasche interrato in cemento armato, sarebbe più indicato prevedere, in loro sostituzione, invece delle 2 vasche da 5 mc, serbatoi aerei, che permettano l'ispezione e costituiscano ancora maggiormente una misura di salvaguardia per il suolo e per le acque sotterranee;
- è stato presentato e si ritiene adeguato il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche e di lavaggio ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/R del 20/02/2006;
- essendo il recapito finale dello scarico la pubblica fognatura gestita da SMAT s.p.a., è necessario considerare con particolare attenzione tutte le cautele richieste dal gestore del servizio idrico integrato, e valutare attentamente la possibilità di rispettare i limiti imposti allo scarico con esplicito riferimento ai parametri inderogabili;

#### *Clima acustico*

- è stata effettuata una valutazione di impatto acustico preliminare redatta ai sensi della DGR n. 9-11616 del 2/2/2004 che però non contiene informazioni specifiche sull'entità delle emissioni sonore previste in seguito alla realizzazione dell'ampliamento in oggetto;
- pur condividendo le considerazioni circa la sostanziale invariabilità dell'inquinamento acustico indotto dall'attività nel suo insieme, la circostanza che l'impianto di concentrazione funzionerà anche di notte, muta il quadro dei limiti normativi assunti come riferimento;
- le conclusioni cui si perviene nella valutazione sull'impatto acustico esistente, andrebbero rivalutate alla luce dei valori limite di emissione ed immissione consentiti nel periodo di riferimento notturno dalla Classe acustica IV, specificando l'insieme degli impianti e delle apparecchiature di cui è previsto il funzionamento nel suddetto periodo;
- nel caso le emissioni sonore previste fossero pressappoco uguali a quelle del periodo diurno, i 59,0 dB(A) di emissione misurati sul confine di proprietà, risulterebbero incompatibili con il limite di emissione notturno della Classe acustica IV, pari a 50dB(A) dalle 22:00 alle 06.00;
- al fine di prevenire l'insorgere di eventuali incompatibilità ambientali, si richiede di fornire un quadro dettagliato delle sorgenti e delle emissioni sonore attive nel periodo notturno, in modo da verificarne la compatibilità rispetto ai limiti acustici consentiti;

- inoltre, qualora dalle stime previsionali non dovessero emergere particolari criticità, si richiede di prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto, in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni finora condotte e, nel caso di eventuali criticità residue, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

**Ritenuto che:**

- le ricadute ambientali determinate dal progetto in argomento possano essere adeguatamente risolte con specifiche prescrizioni, vincolanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni e della realizzazione dell'intervento;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

dal punto di vista **progettuale e tecnico:**

- specificare quali tipologie di reflui verranno avviate direttamente all'impianto di evaporazione e quali invece saranno sottoposte al trattamento chimico fisico e solo successivamente avviate alla concentrazione;
- in considerazione del fatto che uno stesso codice CER può corrispondere a rifiuti di composizione molto variabile, elaborare preventivamente una procedura di gestione, eventualmente supportata anche da dati sperimentali, che verrà utilizzata nelle normali lavorazioni come criterio di scelta per l'utilizzo di un determinato stadio del trattamento;

dal punto di vista **ambientale:**

- adottare ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;

*Atmosfera*

- integrare la relazione tecnica con le seguenti:
  - calcolo della velocità di attraversamento dell'effluente gassoso nel carbone attivo;
  - calcolo del tempo di contatto;
  - valutazione esplicita della durata dei carboni attivi, tenendo conto che non può considerarsi un tasso di carico superiore a 12 kg di sostanze organiche adsorbite per 100 kg di carbone attivo impiegato;
  - proposta di pianificazione del monitoraggio delle emissioni: frequenza di campionamenti, tracciabilità delle operazioni di manutenzione e sostituzione dei mezzi filtranti;
  - nuovo quadro riassuntivo delle emissioni, debitamente compilato in ogni sua parte, comprendente le informazioni relative al camino in questione.
- tutte le valutazioni richieste si intendono riferite alle più gravose condizioni di esercizio. In particolare al maggior numero di operazioni di carico/scarico praticabili in un giorno ed al valore di portata più elevato che possa essere stimato a camino.
- nella progettazione del sistema di abbattimento andrà altresì considerata un'eventuale sezione di deumidificazione dell'effluente, a monte dell'adsorbitore a carboni attivi, qualora lo stesso abbia un'umidità relativa superiore al 60%;

*Suolo, Sottosuolo ed acque superficiali*

- considerare con particolare attenzione tutte le cautele richieste dal gestore del servizio idrico integrato, e valutare attentamente la possibilità di rispettare i limiti imposti allo scarico con esplicito riferimento ai parametri inderogabili;

- in sostituzione delle vasche interrato in cemento armato, valutare la possibilità dell'utilizzo dei serbatoi aerei al posto delle previste 2 vasche da 5 mc;

#### *Clima acustico*

- fornire un quadro dettagliato delle sorgenti e delle emissioni sonore attive nel periodo notturno, in modo da verificarne la compatibilità rispetto ai limiti acustici consentiti;
- qualora dalle stime previsionali non dovessero emergere particolari criticità, si richiede di prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto, in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni finora condotte e, nel caso di eventuali criticità residue, individuare le modalità per una loro completa risoluzione

Tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione rifiuti, verranno individuate nell'ambito del rilascio del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs 59/05

#### **ADEMPIMENTI**

- Al Dipartimento ARPA territorialmente competente dovrà essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98. Si richiede, inoltre, di concordare con il Dipartimento ARPA territorialmente competente le modalità e le tempistiche di attuazione delle attività di monitoraggio e di consegna dei risultati delle attività suddette.
- Il Direttore dei lavori dovrà trasmettere Al Dipartimento ARPA territorialmente competente, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle adottate con la presente Determinazione conclusiva del procedimento amministrativo relativo all'opera in oggetto.

#### **Visti:**

- le risultanze dell'istruttoria condotta dall'organo tecnico istituito con D.G.P. 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.;
- i contenuti della relazione tecnica inviata dall'ARPA, Dipartimento di Torino
- il verbale della riunione della conferenza di servizi e valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta, tenuto conto degli elementi di verifica di cui all'allegato E della L.R. 40/1998;
- la L.R. 40/98 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*";
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*";
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.



## DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di *“Impianto già esistente di smaltimento di rifiuti pericolosi – ampliamento mediante inserimento di un concentratore sottovuoto di rifiuti liquidi”* presentato dalla Società Eco. De. Rif. S.r.l., con sede legale in Venaria Reale, C.so Lombardia n. 47, Codice Fiscale e Partita IVA 06038170012, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa che dovranno essere opportunamente verificati nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 03/05/2007

SC

Il Dirigente del Servizio  
*dott.ssa Paola Molina*